



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

20 APR 2015

N. 766

e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al

- 5 MAG 2015

Li

20 APR 2015

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 34 del 16/04/2015

OGGETTO: Atto di citazione proposto dalla sig.ra Chiara CARUCCI c/Comune di Castellaneta avanti al Tribunale di Taranto. Incarico a legale di fiducia per resistere in giudizio.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- con atto di citazione notificato a questo Ente in data 10/12/2014, prot. gen. 29154, la sig.ra CARUCCI Chiara, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe NICO, conveniva in giudizio il Comune di Castellaneta avanti al Tribunale di Taranto, udienza fissata per il giorno 14 aprile 2015, per sentire:
 1. *Accertate e dichiarare unico responsabile dell'accaduto, nelle circostanze di tempo e di luogo articolate, il Comune di Castellaneta in persona del Sindaco pm tempore e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni fisici subiti dalla sigma Chiara Carucci, quantificati in €. 11.258,02, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa da limitare nello scaglione per i processi di valore compreso tra gli €. 5.200,00 e sino ad €. 26.000,00;*
 2. *Condannare il Comune di Castellaneta, in persona del Sindaco pro tempore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario;*
 3. *Munire l'emananda sentenza di clausola.*

RILEVATO che questa P.A. ha stipulato una polizza di assicurazione per responsabilità civile n. ILI0001298 (RCT/RCO) con la AIG Assicurazioni.

EVIDENZIATO che questo Ente ha provveduto ad inviare al proprio Broker assicurativo, Assigem s.r.l., copia del predetto atto di citazione e della documentazione necessaria al fine di attivare le procedure di verifica della richiesta di risarcimento del danno giusta polizza di responsabilità civile stipulata da questo Ente con la Compagnia AIG.

VISTA la nota del 14/04/2015, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 15/04/2015 al n. 8503, con la quale L'ASSIGEM, broker assicurativo di questo Ente, comunica che la difesa di questo Ente, su designazione della compagnia assicuratrice e con oneri a carico della stessa, sarà assunta congiuntamente dall'Avv. Claudio Paolo CAMBIERI, Via Roncaglia 13 – Milano e dall'avv. Gaila DI MAGGIO, Via Vitt. Emanuele 116/118 – Sava (TA).

RITENUTO, pertanto, di conferire ai suddetti legali l'incarico per la tutela e difesa degli interessi di questa P.A., considerato peraltro che le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato sono a carico dell'Assicuratore.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale “Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere” è stato ultimamente confermato dal TAR Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce:la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente *ratione materiae* (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. I, 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS..UU., 16 giugno 2005 n. 12868)”. Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente *ratione materiae* il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: “La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”.

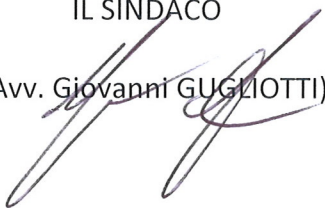
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000,

D E C R E T A

- 1) di costituirsi nel giudizio promosso contro questo Ente dalla sig.ra CARUCCI Chiara, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe NICO, giusto atto di citazione a comparire avanti al Tribunale di Taranto, all'udienza del 14/04/2015, notificato a questo Ente in data 10/12/2014, prot. gen. 29154;
- 2) di conferire incarico quale legale di fiducia di questa Amministrazione agli avv.ti Claudio , Paolo CAMBIERI, Via Roncaglia 13 – Milano e dall'avv. Gaila DI MAGGIO, Via Vitt. Emanuele 116/118 – Sava (TA), giusta designazione della Compagnia Assicuratrice AIG, così comunicato dal Broker assicurativo ASSIGEM di Manfredonia con nota del 14/04/2015, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 15/04/2014 al n. 8503, dando atto che la spesa sostenuta e da sostenere per resistere all'azione promossa contro l'assicurato è e resta a carico dell'Assicuratore.
- 3) Trasmette copia del presente decreto ai legali incaricati.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

A handwritten signature in dark ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned over the printed name.